Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 15/04/2026) - n. 13711

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso

proposto da:

MINISTERO dell'INTERNO nei confronti di

Am.Ju. (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 06/03/2024 del GIUDICE DI PACE di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

lette/sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO

Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio,

udito il difensore

Gli Avvocati dell'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO si riportano.

L'avvocato GREGORACE ANTONIO conclude riportandosi alla memoria già depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Torino con decreto del 6 marzo 226 non ha convalidato il trattenimento del cittadino straniero Am.Ju. disposto dal Questore di Varese in ragione del provvedimento della Commissione territoriale che ha attestato anche l'obbligo di reimpatrio e il divieto di reingresso.

Il Giudice ha ritenuto la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo e, in difetto delle condizioni legittimanti il trattenimento, ex artt. 13e 14 D.Lgs. 286/98 non ha convalidato la misura pre-espulsiva.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Ministero dell'Interno a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 13,comma 2, lett. b) e 4-bis, lett. a) e d)(e 14 comma 1, 1-bis, 1.1 e 5-ter D.Lgs. 286/98.

A parer del ricorrente la ritenuta valutazione circa l'insussistenza del pericolo di fuga è recessiva rispetto all'assenza di un documento valido per l'espatrio che non consente l'adozione di misure alternative al trattenimento.

Conseguentemente si ritiene che l'assenza dì un documento configuri ex se pericolo di fuga e impedisca la liberazione dello straniero.

3. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

L'avvocatura Generale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Il difensore si riporta alla memoria depositata in data 9 aprile 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La Commissione territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino straniero, trattandosi del caso di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25/2008 che dispone che la domanda è dichiarata inammissibile e la Commissione non procede ad esame se il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.

La Commissione ha rilevato come la precedente domanda, già respinta e vagliata in tre gradi di giudizio e poi respinta, fosse fondata sui medesimi elementi già allegati ed esaminati.

Pertanto, detto provvedimento, che contiene l'ordine di espulsione, è immediatamente esecutivo, ricorrendo il caso dell'art. 35 bis comma 3 lett. b) D.Lgs.. 25/2008 a meno che non intervenga una sospensiva ex art. 35 bis comma 4.

Infatti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, in ragione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 29 la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa.

In ragione di tale provvedimento il Questore della provincia di Varese, rilevato che non era stato possibile procedere al rimpatrio dello straniero per difetto di documentazione valida per l'espatrio e erano necessari accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, ne ha disposto il trattenimento.

È confermata l'assenza di documenti e, dunque, ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis lett. a), sussistente il rischio di fuga, che consente laddove non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, il trattenimento.

A fronte di questo quadro il Giudice di pace ha ritenuto di non convalidare il trattenimento con argomentazioni inappropriate.

Nella parte iniziale del provvedimento ha affrontato il tema della la legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione, ponendo in essere una operazione in linea di principio corretta, in ragione degli insegnamenti di questa Corte in materia, secondo cui, in tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice del merito, investito del potere di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea, ha il dovere di operare un rigoroso controllo del titolo di privazione della libertà personale e, quindi, del presupposto del trattenimento, costituito dall'espulsione prefettizia, atteso che la Corte costituzionale ha chiaramente qualificato la misura del trattenimento come provvedimento idoneo ad ottenere la privazione della libertà personale di colui che ne è destinatario, indotta da atti comunque e sempre sindacabili, ai sensi degli artt. 13e 111 Cost.

Tuttavia, il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza del pericolo dì fuga, derivante dal fatto che lo straniero era privo di documenti, erroneamente recessiva rispetto al suo radicamento sociale e lavorativo sul territorio.

Trascuraci decidente che proprio la assenza di documenti è una condizione che il legislatore ha ritenuto ex se manifestazione del pericolo di fuga e che non può essere ritenuto attenuato da altre considerazioni.

Dimostrazione ne è la circostanza che proprio in ragione dell' assenza di documenti e dunque, della sussistenza del pericolo di fuga normativamente determinato, allo straniero che, appunto, non sia in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente non sono applicabili le misure gradate di cui all'art. 14 comma 1 bis TUI, qualunque sia la sua condizione personale o lavorativa.

In questo senso si è attesta la giurisprudenza civile di questa Corte che ha chiarito che il possesso del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio costituisce un prerequisito indispensabile per delle misure l'adozione alternative al trattenimento, invocate dal ricorrente e previste dall'art. 14, comma 1 bis, D.Lgs.. n. 286 del 1998 (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20108 del 07/10/2016), precisando anche che tale requisito è altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero "può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria" soltanto "qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4" (art. 13, comma 5, D.Lgs.. cit.), ovvero qualora, tra l'altro, non sussista il rischio di fuga, che - in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell'art. 13 D.Lgs.. cit. - si configura anche in caso di "mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28155 del 24/11/2017).

Com'è noto, l'art. 15 della Direttiva Rimpatri ((direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008) stabilisce che "1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. ..." E la Corte di Giustizia UE ha affermato che, ai fini della proroga del già disposto trattenimento, il giudice nazionale, al fine di stabilire se persista ancora il rischio di fuga che ha giustificato il trattenimento, può prendere in considerazione, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C- 146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi).

In tale ottica, questa Corte ha evidenziato la necessità di un giudizio di proporzionalità della misura adottabile, che la Corte di giustizia demanda ai giudici nazionali, i quali possono tenere conto a tal fine, come stabilito nella decisione appena ricordata, anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità dello straniero.

In conformità a tali principi ha, pertanto, ribadito che la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità - documento peraltro di per sé privo dell'accertamento dell'identità e della nazionalità del titolare - impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro d'identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 20/03/2019).

Il provvedimento di non convalida impugnato è pertanto illegittimo e se ne deve disporre l'annullamento senza rinvio.

Invero, il provvedimento di non convalida del trattenimento è provvedimento immediatamente esecutivo cui consegue l'immediata liberazione del trattenuto. Il rinvio al Giudice di pace per la prosecuzione del giudizio non avrebbe alcuna utilità in ragione dello stato di non trattenimento dello straniero, trattenimento che è condizione sine qua non per l'utile prosecuzione del giudizio di convalida, (in questo senso sez. 1 n. 40522/2025 n.m.)

Va disposto l'oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.